
Aprile
2024

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
4

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	5
CORTE COSTITUZIONALE.....	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	6
CORTE D'APPELLO PERUGIA	8
CODICE DI PROCEDURA PENALE	8
DIRITTO DI DIFESA	8
PROVE.....	8
NULLITÀ.....	10
PENA	11
REVISIONE	12
RESCSSIONE DEL GIUDICATO	13
CODICE PENALE	13
SUCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO	13
ELEMENTO SOGGETTIVO	14
SCRIMINANTI	14
TENTATIVO	15
CIRCOSTANZE	15
IMPUTABILITA'	16
PARTICOLARE TENUITA'	16
MISURE DI SICUREZZA	17
REATI CONTRO LA PA.....	17
REATI CONTRO L'A.G.	18

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.....	19
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	20
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	20
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	20
REATI CONTRO LA PERSONA	21
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	24
STUPEFACENTI.....	26
ARMI	27
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	27
FOCUS: PARTICOLARE TENUITA' – PARTE PRIMA.....	28

NORMATIVA



Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19

“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024](#))

“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024](#))

Decreto Legislativo 19 marzo 2024, n. 31

“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 20 marzo 2024](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. sent. n. 46 del 21/02/2024 - deposito 22/03/2024

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *u*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».

Corte Cost. sent. n. 45 del 21/02/2024 - deposito 21/03/2024

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.

Corte Cost. sent. n. 43 del 06/02/2024 - deposito 19/03/2024

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera *c*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 4/2024

Questione controversa: a) Se l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l'ipotesi disciplinata, nell'ordinamento nazionale dall'art. 279 cod. proc. pen.; b) Se, ai fini dell'emissione dell'ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione di giudice; c) Se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta al vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine.

Soluzione adottata: primo quesito: affermativa; secondo quesito: negativa; terzo quesito: affermativa; l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia dell'equo processo.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 3/2024

Questione controversa: a) Se il trasferimento all'Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazione effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall'Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti *ex art.* 234 cod. proc. pen., ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa all'acquisizione di prove; b) se il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine; c) se l'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine

Soluzione adottata: Primo quesito: il trasferimento di cui sopra rientra nell'acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE; secondo quesito: negativa, rientrando nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale; terzo quesito: affermativa, l'Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 2/2024

Questione controversa: a) se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - e il traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019.

Soluzione adottata: negativa

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 12178/2024 ud. 29/02/2024 - deposito 25/03/2024

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, ma tali avvisi non devono, invece, essere dati al conducente all'atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 12157/2024 ud. 20/02/2024 - deposito 22/03/2024

In mancanza di una incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione introdotto dalla Riforma e la perdurante applicazione del rito emergenziale ed a fronte del dato letterale della norma transitoria, nella quale è stato soppresso il riferimento alla norma che ha modificato il termine di cui all' art. 601 in questione, si ritiene che debba prevalere l'interpretazione favorevole al riconoscimento dell'immediata applicabilità della nuova previsione che stabilisce il termine di 40 g.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 11724/2024 ud. 27/02/2024 - deposito 20/03/2024

In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilitamento generale conseguente alle vessazioni patite, tenuto conto che le sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima non escludono la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 10692/2024 ud. 23/01/2024 - deposito 14/03/2024

Può configurarsi la violenza sessuale consumata (art. 609 bis c.p.) anche per via telematica, quando il reo, utilizzando strumenti per la comunicazione a distanza quali il telefono, la video-chiamata, la chat, costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l'agente.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 10611/2024 ud. 24/10/2023 - deposito 13/03/2024

Sono utilizzabili i risultati di intercettazioni ambientali eseguite tramite un captatore informatico che, anziché trasmettere i dati captati immediatamente nel server della Procura della Repubblica per la loro registrazione, li ha inoltrati prima ad un "server di transito" dal quale sono stati poi trasferiti al server installato presso la Procura della Repubblica.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

DIRITTO DI DIFESA

Corte d'Appello, sentenza n. 1136/2022 - Ud. 21/10/2022 - deposito 25/09/2023.

Nel caso di soggetto coinvolto in un incidente stradale, l'accertamento del tasso alcolemico previsto dall'articolo 186 comma quinto del codice della strada deve essere preceduto dalla informazione all'indagato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. c.p.p., sia nel caso in cui al soggetto trasportato in ospedale non siano stati ancora effettuati prelievi ematici, sia nel caso in cui siano stati già effettuati, ma allo scopo di orientare la diagnosi e la cura, e, dunque, in questo caso, la richiesta della polizia giudiziaria è, di fatto, quella di sottoporre, i campioni ematici già prelevati a ulteriore analisi allo scopo di accertare il tasso alcolemico, poiché, in entrambi i casi, è identica la ratio della norma che mette in correlazione la necessità di attivare il diritto di difesa al momento dell'esecuzione di accertamenti irripetibili finalizzati a verificare la sussistenza di un reato. Ne consegue che, per il soggetto coinvolto in un incidente stradale, la sola ipotesi in cui non è previsto il diritto di ricevere l'avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento della richiesta al personale sanitario di accertare il tasso alcolemico nel sangue, riguarda il caso in cui gli accertamenti già autonomamente disposti dal personale sanitario a scopo di diagnosi e cura abbiano riguardato anche la verifica del tasso alcolemico, trattandosi di dato clinico funzionale a orientare le decisioni del personale sanitario a prescindere dalle necessità investigative della polizia giudiziaria.

Non è necessario che la polizia giudiziaria documenti con specifiche formalità di aver dato al soggetto coinvolto in un incidente stradale l'avviso, di cui all'articolo 114 disp. att. c.p.p., del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia, e, laddove ciò venga semplicemente riferito nella comunicazione di notizia di reato, la relativa prova può essere acquisita mediante la deposizione dibattimentale dell'agente operante, ovviamente suscettibile di valutazione giudiziale quanto alla attendibilità della testimonianza e alle ragioni della mancata verbalizzazione dell'avvertimento in questione.

Ai fini della decisione nel giudizio abbreviato sono invece utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero, compreso l'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 82/2024 - Ud. 09/02/2024 - deposito 08/03/2024.

Quando tra due procedimenti non vi è una connessione sostanziale rilevante e uno dei due non rientra nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p., i risultati delle intercettazioni ammesse nel primo

procedimento non sono utilizzabili nel secondo. Nel caso di specie, le risultanze delle intercettazioni telefoniche assunte in un procedimento penale per il reato di stalking, poi definito con decreto di archiviazione, erano state utilizzate come elemento di prova in un separato procedimento a carico del medesimo imputato per accertarne la colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 640 c. 2 c.p. La Corte d'Appello di Perugia, ritenuta insussistente la connessione tra i procedimenti secondo i criteri previsti dall'art. 12 c.p.p. e preso atto che il reato di truffa non rientrava nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p., dichiarava l'inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti tramite le intercettazioni.

Corte d'Appello, sentenza n. 873/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 05/03/2024.

L'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata del reato di diffamazione a mezzo *Facebook*, basata sul difetto di adeguata prova circa la rinconducibilità all'imputata di post pubblicati sulla propria bacheca tra il 2016 e il 2018, va riformata, in quanto, al contrario, emerge dagli atti una estrema labilità probatoria del dubbio evocato a suffragio della assoluzione. Invero, da un lato, le dichiarazioni dell'imputata, che asseriva di essere stata vittima di una abusiva utilizzazione del proprio profilo *Facebook*, e di una teste, amica dell'imputata, che confermava tale versione dichiarando di aver ricevuto "messaggi pesanti" dal profilo dell'amica, non venivano adeguatamente documentate in atti; dall'altro lato, la circostanza che l'imputata, seppur disconoscendo il contenuto dei post offensivi, confermava di essere ancora titolare di quel profilo *Facebook* asseritamente "hackerato" integra di per sé un comportamento non del tutto spiegabile da parte chi abbia avuto a dolersi dell'abusiva utilizzazione da parte di ignoti proprio di quel profilo. Tuttavia, ritenuto accertato l'effetto diffamatorio dei post risalenti al 2016, in quanto connotati dall'intenzionalità soggettiva di ledere l'altrui reputazione, per tali fatti, perseguibili a querela di parte, va dichiarato non doversi procedere per difetto di tempestiva querela. I post risalenti al 2018, invece, seppur non privi di sgradevoli apprezzamenti personali, non superano del tutto il dubbio circa un'intenzionalità soltanto di tipo critico da parte della loro autrice, imponendo ciò una assoluzione per effetto della scriminante di cui all'art. 51 c.p..

Corte d'Appello, sentenza n. 160/2023 - Ud. 17/02/2023 - deposito 22/03/2024.

Le dichiarazioni della persona offesa non contraddette da risultanze istruttorie di segno opposto, ma anzi riscontrate su base documentale, sono idonee a provare il delitto di lesioni personali. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di lesioni personali nei confronti dell'imputato per aver aggredito fisicamente la moglie e averle causato dei graffi al volto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato i Giudici di Appello ritenevano provata la condotta dell'imputato sotto il profilo oggettivo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa giudicate credibili in quanto confermate dalla documentazione sanitaria che attestava la presenza di graffi e lividi sul corpo della donna né poteva avere rilievo, secondo quanto sostenuto dalla difesa, il fatto che coloro che erano intervenuti a seguito del diverbio tra l'imputato e la vittima non avessero notato i segni sul volto di quest'ultima in quanto in quel contesto risultava difficile un esame accurato del viso della donna che era in evidente stato di agitazione. Peraltro, le dichiarazioni della persona offesa non erano state smentite da quanto dichiarato dal figlio della coppia, il quale aveva invece affermato che vi era stata una accesa discussione tra l'imputato e la madre e che questa si trovava in un forte stato di agitazione nonostante non avesse assistito alla aggressione, la quale, però, era stata riscontrata dalla documentazione dei sanitari ai quali ella dichiarò di essere stata graffiata da qualcuno.

Corte d'Appello, sentenza n. 100/2023 - Ud. 03/02/2023 - deposito 05/03/2024.

Le dichiarazioni della persona offesa, che riferiva che a causa dello stato d'ansia procuratole dall'ex marito era stata costretta ad installare un allarme nella propria abitazione per il timore del ripetersi di incursioni da parte dell'uomo, a spostare di continuo la macchina per evitare atti vandalici ai danni della stessa e infine a chiudere il negozio che gestiva e a trasferirsi in altra città, devono ritenersi attendibili alla luce delle condotte dell'imputato, consacrate nei messaggi dallo stesso inviati, pacificamente strumentali a infondere turbamento nella vittima. Nè è possibile ritenere che, a fronte della allegazione di fatti determinati e comportamenti di grave minaccia, la credibilità della donna possa essere subordinata alla produzione della fattura dell'installatore dell'allarme o alla indicazione di un testimone presente in occasione dei mutati parcheggi, come pure non può dirsi che la decisione di trasferirsi in altra città, solo perchè realizzata una volta cessate le condotte moleste, sia maturata per fattori autonomi rispetto alle intemperanze dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 101/2023 - Ud. 03/02/2023 - deposito 01/03/2024.

Le dichiarazioni della persona offesa, che, in maniera lineare, riferiscono di plurimi episodi di violenza, minaccia, vessazioni e umiliazioni subite dal marito ed hanno trovato riscontro in elementi esterni quali i messaggi e le registrazioni audio dai contenuti obiettivamente minacciosi inviati dall'uomo, nonché nel referto del Pronto Soccorso, non possono ascrivere, come vorrebbe la difesa, ad un presunto intento ritorsivo della donna a fronte delle subite infedeltà e ciò quand'anche si volesse ammettere una particolare intransigenza della donna, per motivi religiosi o comunque personali, nel doversi confrontare con la decisione del marito di porre fine alla loro relazione e legarsi ad un'altra donna. Sul piano della materialità degli addebiti, quindi, il quadro è assolutamente convergente e conduce a ritenere del tutto credibile il narrato della persona offesa, peraltro nemmeno puntualmente sconfessato dall'appellante.

NULLITÀ**Corte d'Appello, sentenza n. 116/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 04/03/2024**

L'errata nomina d'ufficio di un difensore che non può validamente assistere l'imputato in quanto appartenente ad altro Foro, anche se può configurare *ex se* una mera irregolarità, assurge a profilo di nullità rispetto alla conseguente *vocatio in ius* qualora l'imputato dichiarato assente abbia eletto domicilio presso quel difensore e ivi sia stato costantemente citato fin dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La Corte d'Appello di Perugia, in accoglimento del proposto gravame, dichiarava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonché di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza di primo grado (e le relative statuizioni, penali e civili) disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Nel caso di specie, nel verbale di identificazione, nomina di difensore ed elezione di domicilio, era stato erroneamente designato un difensore d'ufficio iscritto ad un diverso Foro e circondario rispetto a quello competente, presso il quale l'indagato aveva contestualmente eletto domicilio. Le notifiche dell'avviso *ex art. 415-bis* cod. proc. pen. e quelle successive venivano effettuate presso il suddetto difensore, sia in proprio che in quanto domiciliatario dell'imputato, nonostante egli avesse segnalato l'errore e sollecitato la propria sostituzione già in fase di avviso *ex art. 415 bis* cod. proc. pen., stante il difetto assoluto di un rapporto professionale con l'assistito. La fase dibattimentale

procedeva, però, con la formale dichiarazione di assenza dell'imputato e la reiterata sostituzione in udienza del difensore *ex art. 97 c. 4 cod. proc. pen.*, fino alla definitiva sostituzione di quest'ultimo con un difensore d'ufficio territorialmente competente, senza che però la dichiarazione di assenza venisse revocata.

PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 107/2024 - Ud. 13/02/2024 - deposito 13/03/2024.

La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego di attenuanti generiche può risultare inidonea, in linea generale, a porsi come indice inequivoco dell'implicito riconoscimento e dell'applicazione della recidiva, del compimento, quindi, del dovuto vaglio, potendosi ritenere circoscritti gli effetti del giudizio alla commisurazione della pena adeguata. La Corte di Appello, richiamando i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2080/2018, riteneva che le connotazioni di personalità del soggetto, desumibili dal certificato penale, erano state ricondotte dal giudice di primo grado nell'alveo della determinazione del trattamento sanzionatorio secondo i parametri dell'art. 133 c.p. e che l'applicazione di una pena superiore al minimo, in assenza di riferimenti alla personalità del soggetto ed al giudizio sul fatto rispetto ai precedenti penali, non fosse espressione di un positivo riscontro al vaglio compiuto dal giudice di primo grado sull'applicazione della recidiva.

Tribunale di Perugia, sentenza n. 29/2024 - Ud. 16/01/2024 - deposito 11/03/2024.

In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. L'enunciazione anche sintetica della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p. assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto. Ciò premesso, possono concedersi le circostanze attenuanti generiche stante il corretto comportamento tenuto dall'imputato nel corso di esecuzione della misura cautelare sino alla definizione del giudizio di merito.

Corte d'Appello, sentenza n. 874/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 05/03/2024.

La mera ammissione da parte dell'imputato delle proprie vere generalità una volta accompagnato negli uffici della Questura - dunque, allorchè aveva conseguito consapevolezza che l'improvvisato escamotage di declinare le generalità del cugino in occasione di un controllo stradale non aveva prodotto alcun "utile" risultato e che, anzi, la sua reale identità sarebbe di lì a poco inevitabilmente emersa grazie ai rilievi dattiloscopici di ufficio - non può qualificarsi alla stregua di una "collaborazione" in senso proprio e cioè una condotta del soggetto agente, non condizionata da eventi esterni, intenzionalmente finalizzata ad indicare agli inquirenti notizie e/o dati utili al prosieguo dell'indagine in corso. Ne segue che il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso e tale conclusione è sostenuta dall'ulteriore considerazione che il giudizio prognostico nei

confronti dell'imputato - la cui condotta è risultata connotata dal reiterarsi nel tempo di più violazioni delle prescrizioni comportamentali sanzionate dall'ordinamento - non può essere del tutto positivo. (Nel caso di specie l'imputato risultava gravato da una sentenza di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* per stupefacenti, già recante il beneficio della sospensione condizionale e seguita da dichiarazione di estinzione del reato, e da un precedente *ex art. 187 CDS*, reato dichiarato estinto per positivo esito del L.P.U.)

Corte d'Appello, sentenza n. 153/2023 - Ud. 17/02/2023 - deposito 14/03/2024.

In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso di specie, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Ad ogni modo, la scelta di discostarsi dai minimi appare comunque ragionevole e conforme a giustizia considerato che il principio attivo di eroina era ridotto, ma il dato ponderale complessivo risultava piuttosto allarmante, l'imputato era stato colto in possesso di sostanze di tipologia diversa, aveva un non trascurabile numero di acquirenti e non era incensurato, annoverando due condanne precedenti per fatti specifici e una per tentata estorsione, elementi che appare doveroso tenere in considerazione già ai fini della individuazione della pena base, a prescindere dal diverso profilo di valutazione che si impone in ragione della contestata recidiva. Parimenti ragionevole risulta il successivo aumento per la continuazione in ragione della gravità della condotta di resistenza che si concretizzò in spinte e pugni ai danni di un Appuntato dei Carabinieri.

REVISIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 112/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 01/03/2024.

Ai fini della revisione, non ha alcuna rilevanza la circostanza che il condannato abbia potuto dare causa - per dolo o per colpa - alla sentenza da revocare. Nel caso di specie, l'imputato aveva proposto istanza di revisione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione sulla base di documentazione - mai prodotta nel corso del giudizio celebrato - attestante lo stato di detenzione dell'istante alla data del commesso reato. Tale documentazione costituiva, dunque, prova nuova rilevante ai fini della proposta istanza di revisione, a prescindere dall'evidente inerzia del condannato nel sostenere a suo tempo le proprie ragioni, essendo egli per primo consapevole dei periodi di detenzione sofferti.

Corte d'Appello, sentenza n. 80/2024 - Ud. 09/02/2024 - deposito 23/02/2024.

Ai fini della revisione, deve ritenersi prova nuova la documentazione, mai prodotta nel giudizio a suo tempo celebrato in ragione della momentanea detenzione - per altra causa - dell'imputato, da cui risulti che il condannato aveva scelto di acquisire il cognome della moglie all'atto del matrimonio, celebrato nel Paese di origine alcuni mesi prima del controllo cui era stato sottoposto e durante il quale non aveva dichiarato le proprie generalità da celibe. Ai fini della revisione, infatti, non ha alcuna rilevanza la circostanza che il condannato abbia potuto dare causa - per dolo o per colpa - alla sentenza da revocare. Invero l'esclusione, in tale ipotesi, della riparazione dell'errore giudiziario a favore del prosciolto in sede di revisione rivela implicitamente come il legislatore abbia voluto comunque liberare

l'operatività della revisione dalla preclusione derivante dal comportamento processuale, negligente o addirittura doloso, della parte quanto alla mancata produzione della prova esistente e conosciuta. Nel caso di specie, in occasione di un controllo stradale, l'imputato, privo del documento di identità, forniva agli operanti la carta di circolazione e dichiarava le proprie generalità indicando il cognome della moglie, circostanza precisata nell'annotazione al momento dell'acquisizione della notizia criminis. La Corte d'Appello ha ritenuto che, seppure sia ipotizzabile un interesse dell'uomo ad omettere il cognome da celibe in quanto gravato da alcune condanne, l'istante con la propria condotta non volle ingannare i Carabinieri sulla propria identità.

RESCISSIONE DEL GIUDICATO

Corte d'Appello, ordinanza n. 69/2024 - Ud. 27/02/2024 - deposito 27/02/2024.

Va dichiarata inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata dal condannato sul presupposto di non aver mai avuto conoscenza nè del procedimento in fase di indagine nè del processo, in quanto risulta, al contrario, che egli aveva nominato un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio, all'atto della notifica (a mani) dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Non emergono, inoltre, elementi idonei a dimostrare che l'imputato, in concreto, non avesse avuto contatti o legami con il proprio difensore, dovendo anzi presumersi il contrario, posto che, peraltro, è onere dell'istante mantenere i contatti con il proprio difensore di fiducia per essere edotto degli sviluppi del procedimento e del processo a suo carico, della cui esistenza aveva piena conoscenza. La presente decisione viene assunta in assenza di comparizione delle parti in camera di consiglio in quanto l'art. 629 bis c.p.p. rinvia all'art. 127 c.p.p., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione.

Corte d'Appello, sentenza n. 1039/2023 - Ud. 05/12/2023 - deposito 13/03/2024.

In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Mancando la prova dell'interruzione del rapporto con il difensore di fiducia o dell'accadimento di circostanze particolari atte a giustificare la mancata conoscenza del decreto di rinvio a giudizio, ritualmente notificato presso il difensore stesso, l'istanza di rescissione va rigettata, così come va dichiarata inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello perchè tardiva.

CODICE PENALE

SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI NEL TEMPO

Corte d'Appello, sentenza n. 142/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 13/03/2024.

La deroga al principio della *lex mitior* è esente da censure rispetto al parametro di garanzia costituzionale, nell'operata sincronizzazione della tutela penale per dichiarazioni mendaci od omesse prevista a protezione di interessi omologhi nel passaggio dall'una (Reddito di Cittadinanza) all'altra (Assegno di Inclusione) misura di sostegno economico, sicché il superamento dell'effetto abrogativo della incriminazione di condotte che riguardano il beneficio del Reddito di cittadinanza si riconduce alla permanenza di ragioni giustificative di tutela penale in linea con i parametri di riferimento. Nella fattispecie, la Corte di Appello rilevava come l'art 1, comma 318, L. n. 197/2022 disponeva l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del decreto istitutivo della misura di sostegno "Reddito di Cittadinanza", comprendendo anche l'abrogazione dell'art. 7 contenente disposizioni di carattere penale a far data dal 1° gennaio 2024. La Corte evidenziava altresì che il d.l. 4 maggio 2023, n. 48, istitutivo della misura di sostentamento dell'Assegno di inclusione, all'art. 13 comma 3, prevedesse come anche a detta misura continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del precedente decreto. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano come l'art. 13 co. 3 d.l. 48/2023 sancisse la sopravvivenza della rilevanza penale della condotta, siccome prevista all'art. 7 co. 1 e 2 d.l. 4/2019, consentendo una continuità sanzionatoria, nel rispetto dei parametri costituzionali.

ELEMENTO SOGGETTIVO**Corte d'Appello, sentenza n. 159/2024 - Ud. 23/02/2024 - deposito 12/03/2024.**

Il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta all'evento che si è rappresentato ed attiene alla colpevolezza, l'imputabilità è inerente ad uno stato soggettivo patologico che attiene alla punibilità del soggetto, per cui esiste piena compatibilità tra dolo e vizio parziale di mente. Nel caso di specie risulta evidente che l'imputato, tossicodipendente da anni e affetto da disturbo della personalità borderline con sintomi dissociati che avevano portato il primo giudice a riconoscere il vizio parziale di mente, avesse agito animato da dolo, avendo scagliato contro la moglie una pentola e un tagliere in un'azione di aggressività, anche verbale, originata dallo stato d'ira indotto dalla convinzione che la donna gli avesse sottratto degli oggetti.

SCRIMINANTI**Tribunale di Perugia, sentenza n. 3306/2023 - Ud. 17/11/2023 - Dep. 15/02/2024**

Gli insulti perpetrati mediante i propri *account social* rientrano nell'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in quanto riconducibile all'utilizzo di mezzi di pubblicità diversi dalla stampa, la cui gravità è rappresentata soprattutto dalla platea sconfinata di possibili destinatari, ipotesi che può combinarsi con quella individuata dal comma 2 del medesimo articolo, laddove un soggetto pubblici sui social delle offese espressione di un fatto determinato. Tuttavia, la condotta è scriminata quando, pur offendendo la reputazione altrui, si esercita il diritto di critica, purchè ricorrano le condizioni della verità del fatto narrato, l'oggettivo interesse per l'opinione pubblica e la cd continenza verbale. Nel caso di specie, in cui l'imputato all'interno di un gruppo *Facebook* di discussione sui diritti dei lavoratori, riportando il proprio caso personale, criticava la condotta della propria sindacalista - di cui non indicava il nome, ma forniva dettagli per la sua identificazione - per non averlo adeguatamente

tutelato, sussistono tutti i requisiti per ritenere operante la scriminante del diritto di critica. Nell'espone fatti veri, infatti, i commenti dell'imputato non costituiscono un attacco personale lesivo della dignità morale e intellettuale della sindacalista, non hanno oltrepassato i limiti della continenza formale e sono da considerarsi pertinenti al tema in discussione e proporzionali al fatto narrato.

Corte d'Appello, sentenza n. 99/2023 - Ud. 03/02/2023 - deposito 12/03/2024.

E' esclusa la sussistenza della legittima difesa reale o putativa nei casi in cui l'agente non si sia trovato nella necessità di difendersi né si sia limitato ad una condotta strumentale ad allontanare da sé l'aggressore ma sia andato oltre la necessità di interrompere l'azione lesiva in proprio danno al fine di far desistere l'autore. Nel caso di specie, la Corte di Appello dichiarava l'imputato responsabile del delitto di lesioni volontarie per aver dapprima aggredito la vittima e dopo averla fatta cadere in terra, le abbia morso l'orecchio staccandole il lobo. In particolare, i Giudici di Appello, rigettando le censure della difesa, ritenevano che la versione dei fatti offerta dall'imputato, il quale aveva dichiarato di essere stato aggredito nei pressi del bagno di una discoteca dalla vittima da dietro che gli aveva bloccato le braccia e che egli per difendersi le avrebbe morso l'orecchio, fosse inverosimile in quanto dalle numerose dichiarazioni dei testimoni presenti durante i fatti era emerso che era stato egli, in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, che aveva colpito alle spalle la vittima e poi era caduto a terra insieme a questa fino a morderla all'orecchio mentre ella si trovava in terra e non poteva reagire facilmente. Peraltro, sulla base della descrizione offerta dall'imputato non si comprendeva come egli avrebbe potuto portare la propria bocca a contatto con il volto della vittima libera nei movimenti del capo e in grado di portarlo indietro per evitare il morso.

TENTATIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 114/2024 - Ud. 16/02/2023 - deposito 06/03/2024.

La tipologia dell'atto posto in essere non è di per sé decisiva ai fini della ravvisabilità del reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. senza una più ampia valutazione dell'*animus necandi* in capo all'agente, per la quale assume valore determinante l'idoneità dell'azione, pur da valutare *ex post*, ma con riferimento alla situazione che si presentava al momento del compimento degli atti soprattutto nel caso di assenza di esplicite ammissioni di una volontà omicidiaria in capo all'imputato.

Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello accoglieva le censure della difesa derubricando il reato contestato nella fattispecie di lesioni volontarie, in quanto, se l'imputata avesse voluto cagionare la morte della persona offesa, avrebbe insistito senza soluzione di continuità nello stringerle il collo, evitando di allontanare, anche momentaneamente, una mano, o entrambe, dalla suddetta parte vitale al solo fine di picchiarla. Del pari, non erano emerse agli atti neppure affermazioni indicative dell'intenzione omicida dalle quali far derivare l'ammissione dell'*animus necandi*.

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 154/2023 - Ud. 17/02/2023 - deposito 18/03/2024.

Devono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche all'imputato che abbia assunto un atteggiamento collaborativo con le forze dell'ordine e abbia ammesso le sue responsabilità. Nel caso di

specie, la Corte di Appello riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche e le riteneva prevalenti comparandole alla recidiva così come rilevato dal P.G., considerato che egli, dedito al commercio di sostanze stupefacenti aveva in un primo momento collaborato con le forze dell'ordine sbloccando il codice di accesso al proprio cellulare e consentendo così agli inquirenti di sviluppare le indagini e successivamente in sede di interrogatorio aveva ammesso di esercitare l'attività di spaccio e di non essere egli stesso assuntore di stupefacente, circostanza che gli sarebbe stato agevole offrire.

IMPUTABILITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 1042/2023 - Ud. 05/12/2023 - deposito 13/03/2024.

Deve ritenersi acclarato il vizio parziale di mente in capo all'imputata che, dalla perizia espletata e dalle precisazioni rese dal perito in udienza, sia risultata capace di rendersi conto della realtà e, seppure consapevole delle sue azioni illecite, non si sia frenata dal farle per insufficiente forza a contrastare i suoi impulsi ribelli a causa di un disturbo minore della personalità qualificabile come "disturbo istrionico di personalità".

Corte d'Appello, sentenza n. 860/2023 - Ud. 17/10/2023 - deposito 09/01/2024.

Ai fini del riconoscimento del vizio di mente occorre distinguere la consuetudine o persino la dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoliche (relative dunque ad una incapacità del soggetto a distaccarsene) dalla vera e propria intossicazione cronica, che per essere tale deve produrre un'alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui l'incapacità di intendere e di volere dell'appellante fosse dimostrata dalla comprovata dipendenza dall'abuso di sostanze. In particolare, il Collegio giudicante precisava che, ai fini della valutazione del vizio di mente, assume rilievo lo stato di intossicazione cronica in quanto, diversamente dalla mera dipendenza, detto stato è idoneo a produrre nel soggetto significative alterazioni psichiche.

PARTICOLARE TENUTA'

Corte d'Appello, sentenza n. 906/2023 - Ud. 27/10/2023 - deposito 25/03/2024.

Non può applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. all'imputato che tenga una condotta non occasionale o episodica, ma adeguatamente pianificata e programmata nelle sue modalità esecutive tale da non integrare il requisito della scarsa offensività. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di abuso edilizio nei confronti dell'imputato per aver realizzato un ampliamento a uso abitativo di un fabbricato già esistente in violazione della normativa urbanistica. In particolare, i Giudici di Appello rigettavano le censure della difesa secondo cui il comportamento dell'imputato doveva ritenersi lievemente offensivo e riconducibile alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. in quanto dalla documentazione in atti era emerso che egli aveva realizzato l'ampliamento suddetto con l'esecuzione di opere sia in muratura che in legno, nonché con la realizzazione delle necessarie rifiniture; attività queste pianificate e realizzate dall'autore attraverso

tempi operativi e modalità esecutive come la preventiva redazione di un calcolo circa le dimensioni delle opere.

Corte d'Appello, sentenza n. 1042/2023 - Ud. 05/12/2023 - deposito 13/03/2024.

Gli ulteriori episodi di evasione commessi dall'imputata per i quali sia intervenuta pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p. non possono costituire nell'odierno giudizio motivo per ritenere l'abitudine di tale reato, come, parimenti, non possono rilevare le altre condanne riportate dall'imputata, attenendo a reati di tutt'altro genere ed indole.

Tribunale di Perugia, sentenza n. 618/2024 - Ud. 14/03/2024 - deposito 14/03/2024.

Può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. nei confronti dell'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 640 c.p. allorché sussistano tutti i presupposti richiesti dalla norma suddetta. Nel caso di specie, il Tribunale pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per aver con artifici e raggiri venduto sul sito *ebay* un telefono cellulare ad un prezzo di acquisto di euro 500 omettendo di consegnare il bene alla persona offesa dopo averne ricevuto il pagamento sulla propria carta prepagata. In particolare, i Giudici di primo grado ritenevano applicabile l'art. 131 *bis* c.p. quanto, in primo luogo, la figura delittuosa contestata rientrava pienamente del limite edittale previsto dall'art. 131 *bis* c.p. e, in secondo luogo, l'offesa arrecata al bene giuridico protetto poteva ritenersi particolarmente tenue considerata l'esiguità del danno e del pericolo arrecato ai beni giuridici tutelati.

MISURE DI SICUREZZA

Tribunale di Perugia, sentenza n. 1024/2023 - Ud. 14/12/2023 - deposito 11/03/2024.

Va ordinata la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni con prescrizione di tenere costanti contatti con i Servizi di Salute Mentale e di seguire un programma terapeutico-riabilitativo predisposto dai medesimi Servizi, nei confronti dell'imputato, persona non punibile per vizio totale di mente, in quanto affetto da disabilità intellettiva grave a decorso cronico progressivo, connotata da un discontrollo degli impulsi e da una incapacità di controllare le emozioni, patologia che rende l'uomo un soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 203 c.p. con elevata probabilità di ricaduta nel reato specie a sfondo sessuale. A fronte della possibile reiterazione di condotte di reato analoghe appare del tutto insufficiente a prevenire tale rischio la frequentazione di un percorso educativo, in quanto solo il monitoraggio specialistico è in grado di stabilire se sussista l'indicazione per la somministrazione di farmaci in grado di contenere i potenziali agiti impropri ed eteroaggressivi dell'imputato.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 104/2024 - Ud. 13/02/2024 - deposito 13/03/2024.

È sufficiente il compimento di un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato e temporaneo, allo svolgimento delle indagini con alterazione negativa delle investigazioni nel momento e nella situazione del caso al fine della consumazione del reato di favoreggiamento. Nella fattispecie, la Corte

di Appello rilevava come l'imputata avesse ommesso di fornire informazioni identificative, con espedienti e giustificazioni di natura personale, pretestuose rispetto al contributo di conoscenza che le veniva richiesto, rispetto alla quale la stessa aveva sicura contezza. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano come la donna fosse stata immediatamente interpellata dalla persona offesa che l'aveva vista poco prima in compagnia dell'autore del furto e subito dopo dagli agenti intervenuti, ma sin da subito avesse assunto un atteggiamento di favoreggiamento nella forma del silenzio o rifiuto di riferire notizie di cui la stessa era in possesso, agevolando l'autore del furto per guadagnare tempo nell'allontanarsi.

Tribunale di Perugia, sentenza n. 29/2024 - Ud. 16/01/2024 - deposito 11/03/2024.

Va affermata la responsabilità penale dell'imputato per il delitto p. e p. dall'art. 337 c.p. risultando che l'uomo si opponeva con minaccia e violenza agli agenti della polizia Locale che, intervenuti per un controllo contro i parcheggiatori abusivi, intendevano procedere alla sua identificazione per contestargli il reato di cui all'art. 7, comma 15 *bis* Codice della Strada, compiendo pertanto un atto del loro ufficio. Riveste difatti carattere illecito qualsiasi comportamento attivo che non costituisca una sorta di reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale o un atto di mera disubbidienza, ma integri un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione e a sottrarsi all'operato del pubblico ufficiale, quale è in particolare l'atto di dimenarsi e spintonare. Inoltre, affinché sia integrato il delitto di cui all'art. 337 c.p. non è necessario che sia impedita in concreto la libertà di azione del pubblico ufficiale essendo sufficiente che si usi violenza per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione.

Corte d'Appello, sentenza n. 1043/2023 - Ud. 05/12/2023 - deposito 01/03/2024.

Commette il delitto di resistenza a pubblico ufficiale l'imputato che indirizzi la propria condotta ad impedire il compimento di atti di ufficio, condotta non limitata ad una "resistenza passiva" e che integra il delitto contestato anche dal punto di vista soggettivo, avuto riguardo all'effettivo intendimento dell'imputato che non era venuto meno a seguito dell'evidente stato di ebbrezza alcolica. Nel caso di specie, l'imputato, dopo aver causato un incidente stradale a causa del proprio stato di ubriachezza, impediva agli agenti della Polizia Municipale di procedere al recupero e alla rimozione del mezzo e sbracciando e sgomitando si divincolava per sottrarsi all'intervento degli agenti che cercavano di proteggere il padre dell'imputato dall'aggressione di quest'ultimo. La Corte d'Appello, accogliendo il ricorso della Procura Generale e riformando in parte qua la pronuncia di primo grado, ritiene che la descritta condotta integri il reato p. e p. dall'art. 337 c.p. ed applica la recidiva in quanto l'imputato risulta gravato da precedenti specifici che dimostrano come lo stesso sia un soggetto dal carattere violento e come quindi anche il reato in oggetto sia significativo e sintomatico di un carattere proclive a commettere reati connotati da violenza.

REATI CONTRO L'A.G.

Corte d'Appello, sentenza n. 162/2024 - Ud. 27/02/2024 - deposito 21/03/2024.

Risulta integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia nell'ipotesi in cui venga chiesto alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della

restituzione di un bene illecitamente sottrattole in quanto, tale richiesta, ponendosi in contrasto con l'obbligo giuridico di restituirlo, prospetta un male ingiusto che influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui fosse insussistente il reato di cui all'art. 393 c.p., atteso che l'imputato era creditore della persona offesa; il Collegio riteneva che la richiesta di pagamento subordinata alla restituzione del bene integrasse il delitto in parola che, diversamente dal reato di estorsione, postula lo stato soggettivo del perseguimento di un proprio preteso diritto e incrimina chi, a tal fine, fa ricorso alla violenza o alla minaccia.

Corte d'Appello, sentenza n. 96/2024 - Ud. 12/02/2024 - deposito 14/03/2024.

Va accolta la censura dell'appellante che contesta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione resa dal primo giudice nel ritenere conciliabili entrambe le ipotesi accusatorie, di fatto alternative. Stante l'assenza di una condotta concorsuale nel reato, l'inadempimento da parte dell'imputato, nominato custode, di comunicare all'imputata, assente al momento del pignoramento dei beni della società debitrice di cui era legale rappresentante pro-tempore, l'onere di effettuare la dichiarazione patrimoniale all'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 492, comma 4, c.p.c. determina di per sé un giudizio assolutorio nei confronti dell'imputata stessa, trovata nell'impossibilità di venire a conoscenza dell'onere su di lei incombente. Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello riteneva integrato il reato di cui all'art. 388, co. 7, c.p. ascritto all'imputato che risultava aver sottoscritto la propria nomina di custode riportata nel modulo del verbale di pignoramento, con conseguente assunzione dell'impegno a comunicare all'imputata l'invito ad effettuare la detta dichiarazione patrimoniale vista l'incapienza del patrimonio della debitrice stessa. La Corte d'Appello assolveva, invece, l'imputata dal reato a lei ascritto ai sensi dell'art. 388, co. 8, c.p., per mancanza di prova che la stessa, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società debitrice, fosse a conoscenza e, quindi, fosse consapevole dell'obbligo di rendere la detta dichiarazione patrimoniale in ordine all'indicazione di ulteriori beni pignorabili.

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Corte d'Appello, sentenza n. 947/2023 - Ud. 13/11/2023 - deposito 25/03/2024.

Integra, sotto il profilo oggettivo, il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fiscali la pluriennale gestione, da parte di tre o più persone, di una stessa identica impresa commerciale mediante la suddivisione degli affari tra più ragioni sociali, che si succedono vorticosamente non rimanendo mai operative per più di due anni allo scopo di ostacolare l'esecuzione di ordinari controlli fiscali, ed i cui amministratori legali sono a turno i lavoratori dipendenti quali prestanome, atteso che tale organizzazione strutturale operativa è funzionale a spostare sistematicamente, con prelievi in contanti, i ricavi delle società via via abbandonate, maturati grazie a imponente elusione fiscale integrativa dei reati fine, in favore delle società che le rimpiazzano, che vengono accreditate presso istituti di credito sempre diversi per impedire il tracciamento della provenienza dei loro iniziali depositi.

Lo stabile svolgimento del ruolo di interfaccia col sistema bancario da parte di soggetti che operano in via esclusiva sui conti correnti sociali quali delegati dei vari amministratori legali delle società in cui si

articola l'impresa criminale, ovvero sia di lavoratori dipendenti in funzione di prestanome, e che prelevano sistematicamente in contanti i profitti maturati, è condotta essenziale per la realizzazione dei reati fine dell'associazione criminale che, pertanto, è necessariamente affidata proprio a partecipi alla associazione a delinquere, e non a meri esecutori, e, del resto, la sua esecuzione e gli ampi margini di autonomia che consente esprime di fatto la consapevole adesione del soggetto agente allo stabile patto criminale nel quale la sua condotta si inserisce.

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 153/2024 - Ud. 23/02/2024 - deposito 04/03/2024.

Non può trovare accoglimento l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputata ai sensi degli artt. 423 e 425, comma 1 n. 2, c.p. per aver appiccato il fuoco all'interno del proprio appartamento, non emergendo alcun difetto probatorio circa l'origine dell'incendio e l'identità del suo autore. Invero, le dichiarazioni dei testi oculari presenti sul posto e le foto dello stato dei luoghi scattate dalla PG dimostrano l'entità dell'incendio, che era stato appiccato dall'imputata quale reazione vendicativa al rifiuto ricevuto dal datore di lavoro del marito, da cui intendeva divorziare, di versarle direttamente lo stipendio dell'uomo. Inoltre, che il giorno dell'incendio l'unica presente in casa - e dunque l'unica materialmente in grado di appiccare il fuoco e di riprendere la scena per poi inviarla al datore di lavoro del marito come messaggio "monitorio" - fosse l'imputata è provato dal fatto che il di lei marito si trovava sul posto di lavoro e i vigili del fuoco per entrare all'interno dell'abitazione avevano dovuto rompere un vetro.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 904/2023 - Ud. 27/10/2023 - deposito 25/03/2024.

Difetta il dolo specifico del delitto di cui all'art. 494 c.p. quando l'attribuzione di un falso stato ovvero di una qualità non posseduta al fine di simulare la detenzione di una pubblica funzione non produca all'agente particolari vantaggi né arrechi particolari danni ad altri. Nel caso di specie la Corte di Appello, in riforma della sentenza appellata, ravvisava la mancanza del dolo specifico nella condotta dell'imputato che a più riprese diceva di appartenere all'Esercito con contestuale esibizione della pistola e delle manette proprio al fine di simulare tale pubblica funzione, atteso che tale affermazione non era stata fatta al fine di conseguire un beneficio così come dichiarato dai testimoni escussi.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 81/2024 - Ud. 09/02/2024 - deposito 08/03/2024.

Non è ravvisabile l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, che presuppone una posizione sovraordinata del reo con correlata sottomissione della vittima, nel caso in cui le sofferenze della persona offesa non siano eziologicamente correlate alle condotte dell'imputato. Nel caso di specie,

la persona offesa - madre dell'imputato - aveva a più riprese chiarito di non essersi mai sentita sopraffatta o vessata per effetto delle condotte poste in essere dal figlio, ma piuttosto di soffrire per le condizioni di salute dello stesso, affetto da una grave menomazione fisica, avendo sempre inteso le aggressioni verbali del figlio come momenti di sfogo alla depressione di cui questi soffriva e i due episodi di aggressione fisica come conseguenza di due contingenti episodi di nervosismo.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 174/2024 - Ud. 01/03/2024 - deposito 22/03/2024.

La condotta dell'imputato che dopo la cessazione della convivenza realizza comportamenti minacciosi e molesti nei riguardi della vittima al punto di cagionarle un perdurante stato di ansia e di paura, nonché un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari configura il delitto di atti persecutori e non quello di maltrattamenti in famiglia in quanto è necessario che le condotte maltrattanti iniziano nel momento in cui la relazione è ancora in atto e continuino dopo la separazione, venendo diversamente a mancare il presupposto della convivenza e sul piano probatorio la relazione di sopraffazione di un soggetto su un altro. Nel caso di specie, la Corte di Appello derubricava la condotta tenuta dall'imputato nel perimetro del delitto di atti persecutori e non in quello di maltrattamenti in famiglia. In particolare l'imputato, a seguito della cessazione della convivenza con la ex moglie, poneva in essere sistematiche condotte di molestia indirizzando a questa numerose chiamate da numeri sconosciuti, ingiuriandola, inviandole numerosi messaggi offensivi, nonché minacciandola di farle del male avendo ancora con sé le chiavi della abitazione della donna e conoscendone gli spostamenti, cagionando così alla vittima un perdurante stato di paura e turbamento e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Siffatte condotte però erano iniziate in epoca successiva alla separazione e pertanto venendo a mancare il presupposto della convivenza non potevano integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p.

Corte d'Appello, sentenza n. 159/2024 - Ud. 23/02/2024 - deposito 12/03/2024.

Non può nutrirsi alcun dubbio circa l'effettiva realizzazione da parte dell'imputato della condotta contestatagli, consistita nell'aver scagliato contro la propria moglie una pentola ed un tagliere, nè circa la ricollegabilità alla descritta condotta delittuosa delle lesioni riscontrate il giorno successivo dai sanitari sul corpo della donna. La persona offesa, infatti, seppure inizialmente avesse mostrato difficoltà a focalizzare l'accaduto e a collocarlo nel tempo, verosimilmente a causa dell'assunzione, all'epoca, di metadone, nel corso dell'interrogatorio e delle contestazioni mosse dal PM ha reso dichiarazioni che ricostruivano in maniera precisa l'episodio, ribadendo le circostanze di luogo e di tempo a suo tempo riferite nella denuncia querela, ricostruzione che aveva trovato riscontro, sia pure indiretto, nelle dichiarazioni degli altri testi escussi.

Corte d'Appello, sentenza n. 152/2024 - Ud. 23/02/2024 - deposito 04/03/2024.

Al di là di marginali (ed inevitabili) imprecisioni, il nucleo centrale della narrazione offerta dalla Persona offesa nella querela e nelle successive sommarie informazioni è da ritenersi del tutto esauriente, unitamente al referto sanitario e ai riscontri testimoniali acquisiti, a dimostrare la violenta aggressione subita da parte del compagno, a nulla rilevando, per converso, la circostanza valorizzata dall'uomo che

nessuno dei testi escussi avesse riferito di aver assistito personalmente all'aggressione. Anche il calcolo della pena effettuato dal primo giudice va confermato in quanto se è vero che la circostanza aggravante *ex artt. 585 e 576 n. 5 c.p.* originariamente contestata (aver commesso il fatto lesivo in occasione della commissione del reato di cui all'art. 572 c.p.) avrebbe dovuto ritenersi venuta meno per effetto dell'assoluzione per il reato di maltrattamenti - per il quale il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova essendosi trattato di episodi sporadici seguiti da riappacificazione e poi dalla rottura della convivenza -, è altrettanto vero che la concessione delle attenuanti generiche in forma prevalente su detta aggravante ne elide di fatto qualsiasi concreto effetto sul calcolo della pena. Parimenti adeguato è l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale, indicato nella misura di euro 3.000, in considerazione della sofferenza fisica generata nella donna dalle lesioni subite e dello spavento in essa determinato per effetto delle modalità violente, protratte e incontrollate dell'aggressione.

Corte d'Appello, sentenza n. 132/2024 - Ud. 19/02/2024 - deposito 04/03/2024.

Non può nutrirsi alcun dubbio che gli episodi di maltrattamenti riferiti dalla persona offesa si siano effettivamente verificati secondo il narrato della donna, stante la linearità e la coerenza dello stesso, riscontrato dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi. Risulta, dunque, provato un quadro di vita familiare caratterizzato da abituale sopraffazione e violenza fisica e morale dell'uomo in danno della moglie, coinvolgente anche i figli minori, che è idoneo a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la piena integrazione dei reati contestati. La vergogna ed il profondo disagio provato dalla donna per la condotta del marito giustifica pienamente il desiderio della stessa di celare all'esterno la propria situazione familiare e spiega il motivo per cui, nonostante le reiterate violenze, non si sia mai recata al pronto soccorso o non abbia mai denunciato i comportamenti subiti prima del più grave episodio che l'aveva poi indotta ad interrompere ogni rapporto con l'uomo e a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Tuttavia, l'intervenuta remissione di querela in corso di giudizio e la composizione della vertenza civile relativa alla separazione personale tra i coniugi consentono di ritenere equa una rideterminazione della pena inflitta in termini di maggiore mitezza.

Corte d'Appello, sentenza n. 117/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 20/03/2024.

Integrano il reato di atti persecutori aggravati ai sensi dell'art. 612 bis co. 2 cod. pen., in luogo del reato di maltrattamenti in famiglia, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge realizzate nel corso di una convivenza già cessata per volontà di uno o entrambi i partner. La Corte di Appello, dopo aver accertato che le condotte vessatorie nei confronti del coniuge erano state commesse dopo la cessazione della convivenza e non prima, ha riqualificato i fatti contestati nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 612 *bis* cod. pen. in quanto, tali condotte, vanno ad integrare il delitto *ex art. 572 cod. pen.* nell'ipotesi in cui siano sorte in ambito domestico e proseguano dopo la separazione di fatto o legale a prescindere dalla convivenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 113/2024 - Ud. 16/02/2024 - deposito 08/03/2024.

Non può ritenersi integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia quando sussistano ragionevoli dubbi in ordine alla effettiva esistenza di una condotta maltrattante e di prevaricazione che ponga abitualmente la vittima in una posizione di prostrazione e soggezione e sia idonea a lederne la dignità e a limitarne la sfera di libertà e di autodeterminazione. Nel caso di specie la Corte di Appello a seguito di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione riteneva non dimostrato il delitto di maltrattamenti in famiglia a carico dell'imputato in quanto difettava la descrizione di un assetto di soggezione cui la persona offesa sarebbe stata tenuta dal primo al di là di alcuni episodi di lesioni, da inquadrarsi nell'ambito di tensioni

endofamiliari dovute ai problemi di natura psichica di cui era affetto l'imputato, figlio della vittima, che lo portavano ad avere reazioni violente nei confronti della madre per motivi di denaro. In particolare, dalla testimonianza della sorella dell'imputato non emergevano rapporti di soggezione della madre nei confronti del figlio ad eccezione di tre sporadici episodi avvenuti a distanza di tempo l'uno dall'altro in cui l'imputato aveva reagito con violenza e minaccia nei confronti della donna perché non questa non aveva ceduto alle sue richieste di denaro, episodi che integravano reati di lesioni e percosse.

Corte d'Appello, sentenza n. 85/2024 - Ud. 09/02/2024 - deposito 08/03/2024.

Integra il delitto di violenza sessuale la condotta degli imputati che con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con abuso di prestazione d'opera, relazioni domestiche e di coabitazione costringano la vittima a subire atti sessuali palpeggiandole varie parti del corpo, esibendo i propri organi genitali e minacciandola con un fucile se non avesse ceduto alle loro richieste sessuali. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti degli imputati per il delitto di violenza sessuale per aver costretto la vittima che lavorava presso di loro come badante a subire atti sessuali sotto ricatto economico da parte dei primi, in quanto se ella non avesse ceduto alle loro richieste sessuali avrebbe perso il lavoro e, conseguentemente il rinnovo del permesso di soggiorno. In particolare, i Giudici di Appello ritenevano credibili e intrinsecamente coerenti le dichiarazioni della persona offesa la quale aveva dichiarato di aver subito molte avance di carattere sessuale da parte degli imputati che in più occasioni si erano introdotti nella propria camera da letto e l'avevano costretta a subire atti sessuali palpeggiandola e mostrandole i genitali, richieste alle quali la stessa aveva manifestato dissenso e che avevano provocato la reazione di uno degli imputati il quale l'aveva minacciata con un fucile. Tali circostanze erano comprovate inoltre da files di registrazioni audio e video che evidenziavano le richieste a sfondo sessuale che gli imputati rivolgevano alla persona offesa e dalla assenza di una volontà ritorsiva della donna la quale si trovava in una posizione di soggezione poichè costretta a subire gli atti sessuali per ragioni riconducibili alla necessità di conseguire il permesso di soggiorno.

Corte d'Appello, sentenza n. 57/2024 - Ud. 02/02/2024 - deposito 06/03/2024.

Risponde del delitto di atti persecutori l'imputato che inizi ad appostarsi nei pressi della abitazione della vittima, la chiami ripetutamente al telefono anche attraverso chiamate anonime ingiuriandola, rivolga minacce di morte a lei e ai suoi familiari fino al punto di porre in essere episodi di aggressione fisica nei suoi confronti, in una escalation di reiterati comportamenti persecutori. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per atti persecutori nei confronti dell'imputato che a seguito della rottura della relazione con la vittima e per motivi di gelosia la ingiuriava e la minacciava più volte al telefono anche attraverso chiamate anonime, si recava nelle località in cui viveva per cercarla e nei pressi della scuola da questa frequentata e dopo essere venuto alle mani con il nuovo fidanzato della ragazza la spingeva a terra facendole sbattere la testa. Tali condotte, accertate grazie alle dichiarazioni della vittima, ritenute attendibili in quanto confermate da quelle di altri testimoni che avevano assistito ai diversi episodi, avevano ingenerato nella stessa un apprezzabile turbamento e un sentimento di paura per la propria incolumità che la portava a non uscire da sola per non incontrare l'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 10/2024 - Ud. 19/01/2024 - deposito 06/03/2024.

Risponde del delitto di cui agli artt. 609 *bis* co. 1 e 609 *ter* co. 1 n. 1 c.p. l'imputato che con un movimento repentino così da eluderne la vigilanza costringa le vittime minori a subire atti sessuali, segnatamente il toccamento lascivo dei glutei sopra i vestiti. Nel caso di specie, l'imputato, conducente di un autobus di linea, palpeggiava le vittime mentre scendevano dall'autobus e cercava di trattenerle affinché le stesse salite sul veicolo si fermassero vicino alla sua postazione. Circostanze queste che erano

state provate dalle dichiarazioni delle minori considerate genuine ed attendibili in quanto queste ultime non si erano costituite parte civili e avevano altresì manifestato un disinteresse per la vicenda già nell'immediatezza del fatto cercando di rimuovere l'episodio per un sentimento di vergogna sotteso alla vicenda spiacevole; nonché dalle testimonianze della madre di una delle vittime e dell'insegnante di queste ai quali le vittime avevano riferito del palpeggiamento subito in evidente stato di turbamento.

Corte d'Appello, sentenza n. 87/2024 - Ud. 09/02/2024 - deposito 08/03/2024.

Risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che maltratti la propria moglie sottoponendola ad atti di violenza fisica e psichica e a frequenti manifestazioni di ira anche alla presenza dei figli minori nonché inviandole messaggi offensivi e presentandosi presso l'abitazione della stessa in stato di alterazione alcolica. Nella specie, la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado che condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 572 c.p. perché trovandosi in stato di alterazione alcolica aveva sottoposto la moglie sia in costanza di matrimonio che dopo la cessazione della convivenza a atti di violenza fisica e psichica anche alla presenza dei figli minori in quanto spinto da motivi di gelosia. In particolare, i Giudici di Appello, respingendo le censure della difesa secondo cui i fatti denunciati dalla persona offesa sarebbero stati ritenuti provati esclusivamente sulla base delle testimonianze *de relato*, consideravano provata la condotta criminosa dell'imputato sulla base delle credibilità oggettiva e soggettiva del racconto della persona offesa che non era apparsa intenzionata ad aggravare la posizione dell'imputato e dai riscontri dei fatti denunciati sia di carattere documentale (messaggi telefonici) che testimoniale che davano atto di un forte sentimento di gelosia dell'imputato che sfociava in forme abituali di aggressione fisica e verbale in considerazione della assunzione di bevande alcoliche e di psicofarmaci. Peraltro, non aveva rilevanza il fatto che la vittima non versasse in uno stato di prostrazione psicologica considerato che il reato di maltrattamenti in famiglia non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa.

Corte d'Appello, sentenza n. 165/2023 - Ud. 20/02/2023 - deposito 25/03/2024.

Non possono ritenersi scarsamente offensive le condotte dell'imputato che minacci di morte e molesti la vittima a seguito dell'interruzione della relazione sentimentale e che si introduceva nella abitazione della donna mettendola a soqquadro con vari danni e beni mancanti, sconvolgendo così la vita quotidiana della stessa. Nella specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di atti persecutori e per quello di violazione di domicilio nei confronti dell'imputato che per motivi di gelosia e a seguito della interruzione della relazione sentimentale aveva minacciato di morte e molestato la vittima telefonicamente e si era introdotto nella abitazione di quest'ultima in più occasioni danneggiandone i beni, così da costringerla a cambiare la serratura per timore di una sua intrusione e a trasferirsi presso i propri genitori. Siffatte condotte non potevano ritenersi scarsamente offensive così come sostenuto dalla difesa dell'imputato in quanto dovute ad un turbamento di quest'ultimo per la fine della relazione sentimentale e al fatto che egli volesse difendere la propria immagine offesa da racconti di altre persone in riferimento a comportamenti pregressi tenuti nei confronti di un'altra ragazza, considerato che l'agente aveva assunto un atteggiamento persecutorio nei confronti della vittima introducendosi più volte in casa di questa e sconvolgendone nel quotidiano la vita.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Tribunale di Perugia, sentenza n. 620/2024 - Ud. 14/03/2024 - deposito 14/03/2024.

Integra il delitto di truffa sotto il profilo oggettivo e soggettivo la condotta dell'imputato che con artifizii e raggiri induca in errore il soggetto passivo e lo determini a compiere un atto di disposizione patrimoniale al fine di conseguire un ingiusto profitto e con diminuzione patrimoniale della persona offesa. Nel caso di specie, il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 644 c.p. in quanto dalle risultanze processuali era emerso che egli aveva con artifizii e raggiri messo in vendita una playstation online e a seguito del pagamento da parte della vittima sulla propria carta prepagata non aveva dato seguito alla consegna del bene alla persona offesa. Dalle indagini effettuate si rilevava la riconducibilità all'imputato della condotta truffaldina in quanto la carta prepagata su cui era stato effettuato il pagamento era intestata allo stesso imputato nonostante l'acquisto si fosse perfezionato mediante messaggistica *WhatsApp*.

Corte d'Appello, sentenza n. 93/2024 - Ud. 12/02/2024 - deposito 13/03/2024.

Le condotte intervenute nell'ambito della esecuzione di un rapporto contrattuale col quale le parti hanno concordato l'affidamento su un conto dedicato, per anticipo su fatture, pattuendo le relative modalità e condizioni economiche del servizio, rappresenta unicamente la cornice contrattuale di un rapporto di durata, al cui interno si inseriscono singole operazioni, ciascuna comportante un distinto atto di disposizione patrimoniale dell'istituto bancario e l'acquisizione di utilità del cliente, dipendenti, per ciascuna operazione, dalla condotta decettiva dell'agente, senza la quale non si sarebbero verificate. Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui gli anticipi su fatture (con cessione del credito) da parte dell'Istituto bancario in favore dell'imputato, suo correntista, costituivano attività meramente esecutiva del contratto quadro e delle obbligazioni in esso previste, con la conseguenza che per l'individuazione del danno e del profitto ingiusto occorreva aver riguardo non alla singola operazione, ma al complessivo rapporto quadro ed agli esiti di questi. La Corte d'Appello riteneva integrato il reato di truffa aggravata, ascritto all'imputato, in quanto l'anticipo di liquidità da parte dell'istituto bancario non era dovuto perché acquisito dall'imputato in virtù della cessione di un credito inesistente dietro presentazione di fatture artificialmente predisposte.

Corte d'Appello, sentenza n. 1013/2023 - Ud. 28/11/2023 - deposito 19/03/2024.

Commette il delitto di usura l'imputata che, quale amministratrice di una società di finanziamenti, eroghi prestiti ai clienti con applicazione di tassi usurari nettamente superiori ai tassi soglia previsti dalla legge. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata per aver concesso prestiti alle persone offese che si trovavano in stato di difficoltà economiche con un tasso di interesse superiore rispetto a quello legale. In particolare, dalla documentazione reperita ed acquisita agli atti nello specifico dai piani di ammortamento rinvenuti e analizzati dai C.T. del P.M. e della difesa si evinceva la natura usuraria dei prestiti erogati, la cui attendibilità era confermata dal fatto che tali piani corrispondevano a tutti gli elementi fattuali caratterizzanti i singoli prestiti per come riferito dalle persone offese. Inoltre, a sostegno della colpevolezza dell'imputata, emergeva il fatto che la stessa era solita far sottoscrivere una autonoma ricognizione di debito al fine fraudolento di far apparire una realtà diversa da quella risultante dal contratto di finanziamento e dunque difforme dal reale così come confermato dalle persone offese.

Tribunale di Terni, sentenza n. 962/2023 - Ud. 02/10/2023 - deposito 28/11/2023.

Va assolto, perché il fatto non sussiste, l'imputato, amministratore di una holding che aveva beneficiato di bandi regionali, al quale veniva contestato di aver simulato l'esistenza del progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla Regione e di aver prodotto fatture relative a operazioni inesistenti con la

propria controllata e suoi consulenti. Invero, la difesa ha dimostrato con copiosa documentazione, anche fotografica, che il progetto finanziato era in corso di realizzazione e che le relative spese erano state giudicate dalla società di controllo incaricata dalla Regione come congrue rispetto alle opere eseguite. Pertanto, nonostante residuino elementi di sospetto, vi è un ragionevole dubbio che i costi contestati alla società controllata siano stati effettivi e che la restituzione delle somme sia dovuta a reciproche fatturazioni delle società, nel presupposto, peraltro, che una spesa non può ritenersi fittizia solo perchè realizzata all'interno di una holding, istituto lecito e riconosciuto e disciplinato dal diritto societario. (Il Tribunale ha poi dichiarato la prescrizione rispetto agli altri capi di imputazione ritenendo che la riforma di cui alla l. 103/2017, che per l'art. 640 bis c.p. ha allungato il termine prescrizione fino alla metà del periodo base in presenza di atti interruttivi, sia applicabile ai soli fatti commessi dopo la sua entrata in vigore - in data 3 agosto 2017. Nè ha ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., non emergendo dall'istruttoria elementi che *ictu oculi* imponevano l'assoluzione degli imputati.)

STUPEFACENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 154/2024 - Ud. 17/02/2024 - deposito 18/03/2024.

Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.p.r. 309 del 1990 il giudice deve effettuare una valutazione complessiva degli elementi fattuali selezionati dalla norma che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità potendo però valutare uno di essi in maniera preponderante tale da non poter essere compensato da quelli di segno opposto, e senza che assuma valenza esclusiva e assorbente il dato ponderale il quale deve essere valutato assieme a tutti gli altri elementi che contraddistinguono la condotta di spaccio e la sua offensività in concreto. Nel caso di specie, la Corte di Appello rilevava che la condotta di spaccio riferibile all'imputato non poteva qualificarsi in termini di modesta offensività considerati complessivamente e unitariamente gli indici fattuali esistenti quali la predisposizione di un substrato organizzativo in capo all'imputato che si avvaleva di strumentazioni in grado di confezionare le singole dosi a seconda delle diverse esigenze degli acquirenti nonché la presenza di un quantitativo complessivo di cocaina eccedente largamente il criterio tradizionale della misurabilità a decine delle dosi ricavabili ai fini della sussistenza della fattispecie di cui al co. 5, tenuto conto del dato ponderale normalmente considerato nel maggior numero di pronunce così come previsto dalla rilevazione di natura statistica predisposta dall'Ufficio per il Processo presso la Sesta sezione penale.

Corte d'Appello, sentenza n. 935/2023 - Ud. 10/11/2023 - deposito 28/03/2024.

Va assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato l'imputato ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990, che durante un occasionale controllo stradale sia stato trovato in possesso di 0,5 gr. di cocaina e, a seguito di perquisizione domiciliare, anche di ulteriori 1,7 gr. di cocaina, 2,8 gr. di marijuana e 3 gr. di hashish. Infatti, dal quadro circostanziale complessivamente emerso (mancato rinvenimento di bilancino, denaro, ritagli di cellophane etc.) non è dato ravvisare prova certa a sostegno della destinazione alla cessione a terzi delle sostanze stupefacenti rinvenute. Pertanto, considerata l'assenza di una più ampia cornice di attività investigative a dimostrazione della cessione/offerta a terzi (discreta osservazione, intercettazioni telefoniche etc.), nonchè visti il modesto quantitativo delle sostanze rinvenute (utili al confezionamento di 2 dosi medie di cocaina, 8 dosi media di marijuana e 7 dosi

medie di hashish) e l'occasionalità del controllo stradale, il quadro emerso deve ritenersi non-incompatibile con l'eventuale destinazione di dette sostanze all'uso personale dell'imputato.

ARMI

Corte d'Appello, sentenza n. 159/2023 - Ud. 17/02/2023 - deposito 13/03/2024.

Integra la contravvenzione p. e p. dall'art. 4 Legge 110/1975 l'aver portato in un'aula di giustizia un coltello a serramanico, asserendo di averlo dimenticato all'interno di un marsupio, unitamente ad altri effetti personali, dopo averlo utilizzato in precedenza per alcuni lavori manuali. Tuttavia, il comportamento dell'imputato, collaborativo e dispiaciuto per la leggerezza manifestata, il suo essere incensurato all'epoca dei fatti - e comunque successivamente condannato per due illeciti eterogenei e posteriori - inducono a ritenere l'uomo non punibile per particolare tenuità del fatto.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 345/2024, Ud. 29/02/2024 - deposito 29/02/2024

L'utilizzo di violenza fisica in generale (e di violenza domestica in particolare) non può essere considerato come un comportamento che non provochi dirette conseguenze sulle valutazioni di un affidato in prova, al quale viene richiesto un costante comportamento irreprensibile e tale da denotare una convinta adesione ai valori socialmente condivisi. In aggiunta a ciò, la caduta (con una certa frequenza) nell'abuso di sostanze alcoliche è disdicevole per un affidato in prova e la ricaduta nell'uso di stupefacenti è *in re ipsa* incompatibile con i principi che regolano una misura alternativa. Questa condotta non porge alcun margine di compatibilità con la prosecuzione di un beneficio penitenziario del quale, pertanto, si impone la revoca. Nè in senso contrario vale sostenere che per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali di cui alla denuncia non sia ancora intervenuta una condanna definitiva in quanto, purchè sorretta da adeguata motivazione, la decisione del Giudice di sorveglianza di revocare una misura alternativa può essere fondata su qualsiasi elemento probatorio, compreso il solo rapporto di polizia giudiziaria o le risultanze di un procedimento ancora in corso. (Nel caso di specie il condannato, ammesso all'affidamento in prova, veniva denunciato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della convivente commessi anche in presenza dei figli minori. Il GIP di Perugia non applicava la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, ritenendo che le condotte di violenza non fossero abituali, ma ravvisando comunque un quadro di litigi con spinte e ingiurie. Il Magistrato di Sorveglianza, quindi, sospendeva il beneficio ritenendo che, al di là delle valutazioni successive rimesse al processo di cognizione, comunque la condotta tenuta, cui si era aggiunto l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, era incompatibile con una misura alternativa.)

FOCUS: PARTICOLARE TENUTA' – PARTE PRIMA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la causa di non punibilità di cui all’art. 131 *bis* c.p., con particolare riferimento all’applicazione della stessa al delitto di frode in commercio, al delitto di falsità ideologica, al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, al delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, al riconoscimento o meno della causa di non punibilità sulla base delle modalità della condotta, alla applicazione dell’art. 131 *bis* c.p. alle fattispecie relative alle misure di prevenzione, nonché al delitto di ricettazione attenuata, al delitto di lesioni volontarie, alla applicazione della causa di non punibilità in presenza di più condotte di lieve entità reiterate nel tempo.

Quanto al **delitto di frode in commercio** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1010, Ud. 27 settembre 2022, Dep. 3 novembre 2022](#) secondo cui non è punibile per il delitto di cui all’art. 515 c.p. l’imputato che esponga in modo non equivoco un numero esiguo di prodotti in un unico contenitore alterandone la data di scadenza; così come si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 280, Ud. 8 marzo 2022, Dep. 7 giugno 2022](#) secondo cui è particolarmente tenue la condotta dell’imprenditore che consapevolmente apponga in corrispondenza della merce indicazioni non veritiere e ingannevoli per il consumatore, in considerazione dell’incensuratezza dell’imputato e della occasionalità della condotta;

Con riguardo al **delitto di falsità ideologica** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1092, Ud. 17 ottobre 2022, Dep. 12 gennaio 2023](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che non è punibile la condotta del privato che attesti falsamente di essere residente in un comune anziché in un altro al fine di ottenere una licenza perché non idonea a cagionare un danno alla p.a.;

In riferimento al **delitto di oltraggio a pubblico ufficiale** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1189, Ud. 8 novembre 2022, Dep. 31 gennaio 2023](#) secondo cui non è punibile per particolare tenuità del fatto l’imputato incensurato che con un’unica condotta sporadica proferisca parole ingiuriose nei confronti dell’insegnante della figlia provocate dalla sovra eccitazione del momento;

Ancora con riguardo al **delitto di rivelazione di segreti di ufficio** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 1341, Ud. 6 dicembre 2022, Dep. 19 dicembre 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto non punibile l’imputato che riveli notizie riservate quando il dettaglio investigativo riferito non permetta all’imputato stesso di pregiudicare le investigazioni;

In merito alla **applicabilità o meno della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis** nella pronuncia [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 146, Ud. 14 febbraio 2023, Dep. 5 maggio 2023](#) la Corte di Appello ha ritenuto che occorra valorizzare il contesto in cui i fatti si sono verificati e il fine lecito o illecito perseguito, nonché le modalità in cui la condotta è stata posta in essere;

Con riguardo alla **non applicabilità dell'art. 131 bis c.p.** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 234, Ud. 7 marzo 2023, Dep. 5 giugno 2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno escluso l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto quanto le modalità della condotta denotino una offesa non particolarmente tenue in relazione alla condotta di colui che profittando del rapporto di amicizia che lo legava alla persona offesa in più occasioni aveva utilizzato indebitamente la sua carta di credito per effettuare prelievi; così come si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 906, Ud. 27 ottobre 2023, Dep. 25 marzo 2024, contenuta in questo notiziario, in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. quando la condotta dell'imputato non abbia i requisiti della occasionalità ma sia stata adeguatamente pianificata e pertanto non possa ritenersi scarsamente offensiva;

Per quanto attiene **alla applicazione dell'art. 131 bis c.p. alla normativa riguardante le misure di prevenzione** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 319, Ud. 21 marzo 2023, Dep. 19 giugno 2023](#) secondo cui non può essere punito l'imputato che non adempie all'obbligo di pagamento di una cauzione di euro 1000,00 imposto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale tenuto conto che le altre prescrizioni relative alla sorveglianza speciale erano state rispettate dal prevenuto;

In merito alla **applicazione dell'art. 131 bis c.p. al reato di ricettazione attenuata** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 321, Ud. 21 marzo 2023, Dep. 10 maggio 2023](#) in cui la Corte di Appello ha applicato la circostanza di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei casi in cui non ricorrano le altre condizioni ostative previste dall'art. 131 bis c.p.;

In riferimento al **delitto di lesioni personali**, con la sentenza [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 351, Ud. 24 marzo 2023, Dep. 1 settembre 2023](#) i Giudici di Appello hanno escluso l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. al reato di lesioni volontarie in quanto in relazione alle modalità della condotta rileva anche il potenziale rischio di esiti assai più gravi;

Infine, con la pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 43, Ud. 17 gennaio 2023, Dep. 3 aprile 2023](#) la Corte di Appello ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto anche in presenza di **più condotte lievi reiterate nel tempo** all'esito di una valutazione complessiva di particolare tenuità delle singole condotte;